

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1752 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2020**

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa all'Australia nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, e punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) L'Australia figura nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti in questione non sono soggetti a restrizioni per la presenza di HPAI.
- (4) Il 31 luglio 2020 l'Australia ha confermato all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) la presenza di HPAI del sottotipo H7N7 in un'azienda avicola di Lethbridge, nello stato del Victoria. A causa di tale focolaio confermato di HPAI, l'Australia non può più essere considerata indenne dalla malattia e le autorità veterinarie australiane non sono in grado di certificare le partite di prodotti in questione destinati all'importazione o al transito nell'Unione.
- (5) La voce relativa all'Australia nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo alla luce del focolaio di HPAI in corso. Per motivi di chiarezza e di certezza del diritto è opportuno indicare nel medesimo allegato la data a partire dalla quale tale paese terzo non poteva più essere considerato indenne da HPAI. Ciò garantisce anche che, nel momento in cui l'Australia torni ad essere definitivamente indenne da HPAI e sia fissata una data di apertura, l'introduzione nell'Unione delle partite di detti prodotti ottenuti dopo la data di chiusura e prima di tale data di apertura non sia consentita.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2020

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa all'Australia è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽⁶⁾
			Modelli	Garanzie supplementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«AU – Australia	AU-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
			BPP, DOC, HEP, SRP, LT20			31.7.2020				S0, ST0»
			BPR	I						
			DOR	II						
			HER	III						
			POU	VI						
			RAT	VII						